

Rep. ---- del -- /12/2023

prot. ---- del --/12/2023

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE

AD USO AMBULATORIO MEDICO

L'anno 2023 il giorno -- del mese di dicembre in Porto Mantovano, nella
Sede Comunale

TRA

Il Comune di Porto Mantovano con sede legale in Porto Mantovano in
strada statale Cisa n.112 (C.F. 80002770206 e Part. IVA 00313570202) nella
persona dell'Architetto Rosanna Moffa nata a Colle Sannita (BN) il
05/12/1966, la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione Comunale in qualità di Responsabile Area Tecnica
Settore Opere Pubbliche giusto Decreto del Sindaco n. 13 in data
29/12/2022, di seguito **Locatore**;

E

Il Dott. Marangoni Mattia, medico di medicina generale, nato a
Casalmaggiore (CR), il 16/08/1995 e residente a Mantova in via Silvio
Pellico 13, C.F. MRNMTT95M16B898A – P. IVA 02684040203 di seguito
Conduttore;

Vista la Delibera di GC n. ---- del --/12/2023 avente ad oggetto la locazione
al Dott. Marangoni Mattia dell'ambulatorio posto in piazza della Pace al
primo piano,

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1) Oggetto del contratto

Il Comune di Porto Mantovano dà in locazione ad uso ambulatorio medico al Dott. Marangoni Mattia l'ambulatorio n. 4 come identificato nella planimetria allegata A.

Nella locazione è compresa la sala di attesa, l'ufficio segreteria, i servizi igienici, un locale archivio e il corridoio di servizio che sono in uso comune tra i medici locatari degli altri ambulatori presenti nella struttura.

I locali, tutti arredati, sono situati al piano primo della palazzina sita in Piazza della Pace sopra la farmacia comunale, identificati al N.C.E.U. al foglio n.8 mapp. 766 sub 2 – parte, meglio individuata con colorazione in tinta verde nell'unito elaborato grafico allegato sotto la lettera "A".

Il conduttore accederà all'unità immobiliare di cui fa parte la porzione data in locazione attraverso un ingresso condiviso con i conduttori dei restanti locali al piano primo.

Ai fini di quanto previsto dagli articoli 34 e 35 della legge 398/78 il Conduttore dichiara che i locali verranno utilizzati per attività che comportano contatti diretti con il pubblico.

Il Locatore dichiara che il locale oggetto del presente contratto rispetta tutte le norme urbanistiche vigenti.

Art.2) Durata del contratto

La locazione ha la durata di anni 6 (sei) a partire dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2029, decorsi i quali il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori 6 (sei) anni, in mancanza di disdetta nei termini, per i motivi e con le modalità di cui agli articoli 28 e 29 della legge 392/78.

In ogni caso è consentito al Conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data in cui il recesso deve avere luogo, da comunicarsi tramite lettera raccomandata a.r. (art.27 L. 27/07/1978 n.392).

Alla scadenza della locazione i locali dovranno essere restituiti al Comune di Porto Mantovano liberi da persone e cose in normale stato di manutenzione.

Art.3) Canone di locazione. Ritardo o sospensione del pagamento

Il canone mensile di locazione, comprensivo delle utenze elettriche, gas ed acqua, è convenuto in complessivi euro 150,00 (centocinquanta/00) oltre IVA, per un totale annuo di € 1.800,00 oltre IVA che il conduttore si impegna a corrispondere in quattro rate trimestrali anticipate (€ 450,00 + iva) da versare al comune entro il 5 del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno. Il pagamento dovrà essere corrisposto tramite bonifico bancario presso la Tesoreria del comune di Porto Mantovano – Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia 02245 – IBAN: IT 65 T 01030 57820 000005306755.

Sono a carico del Conduttore tutte le spese relative alle utenze telefoniche mentre sono a carico del Locatore le spese relative alle utenze elettriche, gas ed acqua.

Art.4) Manutenzione ordinaria e straordinaria. Migliorie.

Il Conduttore dovrà provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, ad eseguire a proprie spese tutte le opere necessarie per la

manutenzione ordinaria dei locali dati in locazione.

Al Locatore competono gli oneri della manutenzione straordinaria.

Il Conduttore si obbliga a non apportare alcuna innovazione o trasformazione ai locali dati in locazione senza il preventivo consenso scritto del Locatore. In particolare, qualora il Conduttore intendesse eseguire opere per le quali disposizioni presenti o future, legislative o regolamentari in materia edilizia prescrivessero il rilascio, da parte delle Pubbliche Autorità, di autorizzazioni, concessioni, licenze o permessi dovrà provvedere, a propria cura e spesa, alle relative richieste, pena la risoluzione del contratto.

Tutte le opere, anche di miglioria e di installazione di impianti, che il Conduttore facesse nel corso della locazione dovranno rimanere, nessuna esclusa, al termine della locazione medesima, a beneficio del Locatore senza che, per le stesse, debba essere corrisposto alcun indennizzo.

Il Locatore potrà pretendere la restituzione dei locali nel pristino stato, a cura e spesa del Conduttore, allo scadere della locazione.

Art.5) Destinazione dei locali oggetto del contratto

Con la sottoscrizione del presente contratto il Conduttore si impegna a non destinare l'immobile oggetto del contratto ad usi diversi da quelli stabiliti se non dietro esplicito consenso del Locatore. La richiesta di cambio di destinazione ed il relativo consenso dovranno essere redatti in forma scritta.

Art.6) Esonero dalla responsabilità e diritto di accesso ai locali

Il Conduttore dà atto che i locali sono idonei all'uso e terrà sollevato e

indenne il Locatore sia per i rischi connessi all'attività esercitata sia per i danni che, a qualunque titolo, derivassero a terzi in conseguenza dell'attività svolta nei locali dati in locazione.

Art.7) Certificazione Energetica

Il Locatore, con riguardo alla Certificazione Energetica, non provvede alla consegna di attestazione ACE in quanto, ai sensi del punto 9.2, lettera g) della DGR VIII/8745-2008, il contratto di locazione è riferito ad una porzione dell'unità immobiliare/subalterno catastale.

Art.8) Opzione IVA

Il Locatore intende optare per l'assoggettamento ad Iva del canone pattuito, come previsto dall'art.10 n.8 DPR 633/72, così come modificato dal D.L. n.223/2006 convertito dalla Legge n.248/2006.

Art.9) Sublocazione

Non è consentita la sublocazione.

Art.10) Divieto di cessione ed altre cause di risoluzione

Il presente contratto s'intenderà senz'altro risolto in caso di cessione, anche parziale e sotto qualsiasi forma, dei locali dati in locazione ad altri soggetti.

Il presente contratto si intenderà altresì risolto qualora, previa diffida da notificarsi a cura del Locatore, il Conduttore non abbia rimosso l'inadempienza relativa a:

- a) reiterato mancato pagamento del canone nel termine stabilito;
- b) uso dei locali diverso da quello stabilito dal presente atto;

- c) gravi infrazioni alle norme di legge o del presente atto;
- d) omessa manutenzione dei locali così come previsto dall'art. 4).

Art.11) Foro competente

Ai sensi dell'art. 447 bis del Codice di Procedura Civile in caso di controversia sorta tra le parti è competente a conoscere la causa esclusivamente il Tribunale del Foro di Mantova.

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti ed ai fini della competenza giudiziaria, il Conduttore elegge domicilio in Mantova in via Silvio Pellico 13, il Locatore in strada statale Cisa n.112.

Art.12) Rinvio alle norme di legge

Per quant'altro non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso rinvio alle norme di legge che regolano le locazioni, nonché alle norme del Codice Civile relative ai contratti in generale.

Art.13) Spese di registrazione del contratto

Le spese relative al perfezionamento del presente contratto (imposta di bollo, oneri di registrazione, spese relative ad eventuali rinnovi) sono suddivise tra le parti nella misura del 50%.

Letto, confermato ed in segno di accettazione sottoscritto.

Porto Mantovano, -- dicembre 2023

Dott. Marangoni Mattia

Per il Comune di Porto Mantovano
Il Responsabile dell'Area Tecnica
architetto Rosanna Moffa